

alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili, non essendo sufficiente l'allegazione di esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso" (C.d.S., VI, 25 marzo 2015, n. 1585).

Tuttavia, né la richiesta di parere, né la documentazione allegata revocano in dubbio che le ripetute relazioni possano in effetti contenere elementi utili per conoscere l'attivo realizzato e il ricavo lordo prodotti dal Consorzio negli anni d'interesse, e nemmeno che questi dati possano essere rilevanti in un'ipotetica azione risarcitoria: né la Commissione dispone di elementi per porre in dubbio che i documenti richiesti costituiscano utile fonte conoscitiva per il Dott. ..., in riferimento agli scopi da lui indicati.

In conclusione, ritiene la Commissione che questi abbia titolo all'accesso: è peraltro evidente che delle relazioni l'interessato potrà trarre copia solo per la parte d'interesse per le ripetute finalità, e, dunque, espungendo dalla copia rilasciata ogni elemento a ciò che non sia direttamente pertinente.

\*\*\*

#### **Diritto d'accesso – limiti - Tutela della riservatezza dei dati personali - obbligo di notifica ai controinteressati**

(Parere reso nella seduta del 29 aprile 2015 )

Il segretario generale del Comune di ... riferisce:

di aver ricevuto istanza di accesso (sub specie di estrazione di copia) delle firme dei sottoscrittori di una petizione rivolta al Comune e consegnata al Sindaco contro la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo nell'ambito del territorio comunale;

che tale istanza era stata avanzata da un privato cittadino con la seguente motivazione: *“per conoscere l'entità delle firme stesse e la collocazione territoriale dei residenti firmatari, oltre a verificare se la stessa è in Comune di ..... ,... .....o in altro comune.”*

L'istante precisa che la questione specifica oggetto della richiesta non è disciplinata dallo Statuto: questo infatti si occupa esclusivamente della fase successiva alla presentazione di una petizione, disponendo, all'articolo 40, che il Sindaco la trasmetta

all'organo competente per l'esame della stessa e le deliberazioni in merito, poi comunicate agli interessati.

In tale contesto normativo il Segretario generale aveva informato gli interessati della richiesta di accesso tramite il referente del Comitato che aveva raccolto le firme, precisando altresì che essi avevano la possibilità di presentare motivata opposizione. A tale comunicazione, nei tempi fissati, non era seguita alcuna risposta. Il cittadino richiedente accesso ammesso alla visione della petizione aveva richiesto di estrarre copia della stessa. Sull'ammissibilità di tale ultima richiesta il Segretario generale chiede un parere alla Commissione.

Il parere in oggetto richiede di affrontare i rapporti fra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei dati personali dei terzi.

Tale rapporto trova una disciplina specifica nell'articolo 3 del d.p.r. n.184/2006 che testualmente prevede: *“...fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.*

*2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.”*

Nella specie come si è visto il Comune ha proceduto ad “informare” il referente del Comitato. Tale comunicazione non può qualificarsi come una notifica perché non è stata effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo succitato e inoltre è stata effettuata non nei confronti dei singoli contro interessati, firmatari della petizione, ma di un solo soggetto che, in assenza di una diversa previsione, ha generalmente il potere di rappresentare all'esterno il comitato come soggetto autonomo ma non anche i singoli soggetti che lo hanno costituito.

Ne consegue che a parere di questa Commissione nella fattispecie la richiesta di accesso può essere assentita nel rispetto del succitato articolo 3 del d.P.R. n. 184/2006 e quindi previa notifica ai contro interessati.

\*\*\*

#### 7.5 Documenti sottratti all'accesso

Esclusione dall'accesso degli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale dello Stato  
(Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015)

Il Ministero ..., con nota del 14 ottobre u.s., ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'amministrazione richiedente che la Sig.ra ..., dipendente del Dicastero esponente riassunta in servizio a seguito di sentenza di primo grado del Giudice del lavoro che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare in precedenza comminato, ha chiesto di poter accedere “agli atti relativi alla trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello di Roma in data” nonché “la documentazione riguardante l'istruttoria compiuta dagli uffici competenti dell'Amministrazione”.

Sulla richiesta di parere la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Con specifico riferimento agli atti relativi alla trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello di Roma, si rileva che i documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, come sembrerebbe nel caso di specie, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di più ampio e complesso iter amministrativo dell'ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono sottratti all'accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241.

Ciò in considerazione del fatto che essi costituiscono espressione, per quanto *sui generis*, di un rapporto – quello tra l'Avvocatura interessata e l'amministrazione difesa e

rappresentata in giudizio – per molti versi assimilabile a quello tra cliente e difensore del libero foro, come tale coperto dal relativo segreto professionale.

A riprova di quanto appena argomentato, peraltro, milita apposita disposizione regolamentare di cui all'art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200 che espressamente sottrae all'accesso la documentazione in questione, oltre che numerosi arresti giurisprudenziali che hanno in diverse occasioni riaffermato il principio dell'esclusione dall'accesso degli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia pure con alcune eccezioni che, tuttavia, non merita in questa sede passare in rassegna siccome inconferenti rispetto alla fattispecie sulla quale è stato richiesto il presente parere.

In ordine al secondo punto della vicenda portata all'esame della scrivente Commissione, stante la genericità del tenore dell'istanza ostensiva, questa Commissione condivide l'opportunità di richiedere chiarimenti ed ulteriori specificazioni all'accedente.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

\*\*\*

#### **7.6 Documenti accessibili**

Diritto di accesso dei genitori agli elaborati scolastici dei propri figli minori  
(Parere reso nella seduta del 10 giugno 2015 )

Il richiedente Prof. ... docente dell'Istituto d'istruzione superiore ... chiede a questa Commissione un parere su di una “una questione di rilievo che ha stimolato a scuola lo sviluppo di un acceso dibattito”, che viene di seguito così esposta.

Fino a qualche tempo addietro, gli insegnanti di quell'Istituto – ma una breve ricerca ha permesso di appurare che la prassi è diffusa sull'intero territorio nazionale – nel corso dell'anno scolastico affidavano agli studenti le loro prove scritte, corrette e valutate, affinché questi li recapitassero ai genitori – o chi per essi – i quali ne potevano così prendere visione.

Una parte dei docenti dello stesso Istituto, tuttavia, ha sospeso tale invio, sia perché in qualche caso si è verificato che gli studenti dichiarassero di aver smarrito le prove loro consegnate, sia perché, in generale, si dubita che tale prassi sia conforme alle norme

primarie e regolamentari che regolano l'accesso agli atti amministrativi.

Del resto, secondo il richiedente, mancherebbe una normativa chiara per il settore scuola: e solo in alcuni Istituti sarebbe stato approvato un regolamento interno, il quale consentirebbe l'accesso alle prove di verifica, dopo la presentazione di una richiesta da parte delle famiglie, senza tuttavia che le prove escano materialmente dall'edificio scolastico, se non in copia.

Ebbene, non è anzitutto dubbio che gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche, formati dagli studenti nel corso dell'anno scolastico, rientrano – se non altro per la loro funzione di accertare e comprovare il livello di apprendimento del discente, rilevante anche negli scrutini finali – nella categoria dei documenti amministrativi, nella definizione che ne dà l'art. 22, I comma, lett. d) della l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui è tale “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Gli elaborati, appunto per la loro rilevata finalità devono essere detenuti e conservati per il tempo prescritto dall'Amministrazione scolastica, inizialmente dagli insegnanti della relativa materia e successivamente dall'Istituto per tale, secondo procedure di archiviazione qui non rilevanti: certo è che le prove devono restare nella costante disponibilità dei soggetti responsabili, e non possono essere consegnate a terzi, tanto meno per essere asportate fuori dal luogo destinato alla loro conservazione, con rischio di distruzione e smarrimento.

Non vi è peraltro dubbio che i familiari degli studenti abbiano legittimazione a prendere visione delle prove presso il soggetto che al momento legittimamente le detiene (dapprima l'insegnante, e quindi il soggetto a ciò designato) e, ove lo chiedano, a estrarne copia – previo pagamento dei prescritti diritti (sul fatto che le prove scritte costituiscano documenti amministrativi accessibili cfr. C.d.S., VI, 21 maggio 2009, n. 3147).

In difetto di una disciplina più specifica, adottata dal singolo Istituto potranno

comunque trovare applicazione le procedure per l'accesso stabilite dal d.P.R. 12 aprile 2006, n.184; se non è dubbio che per l'accesso dei genitori agli elaborati degli studenti minorenni, nessun assenso a questi deve essere richiesto, stante l'esercizio della potestà su questi esercitata, per i maggiorenni sembra necessario richiedere un loro preventivo e generalizzato assenso, ove non s'individuino un titolo che giustifichi la prosecuzione nell'attività di assistenza e tutela esercitata dai loro genitori, almeno sino al compimento del percorso scolastico secondario.

In questo senso è il parere della Commissione.

\*\*\*

#### **Documenti accessibili - Accesso a verbale di Commissione medica ospedaliera**

(Parere reso nella seduta del 10 giugno 2015 )

Il Maresciallo dell'Esercito ... espone nella sua istanza di essersi sottoposto il 17 dicembre 2014 a visita medica presso la competente Commissione medica ospedaliera del Dipartimento di medicina militare legale di ..., per accertare una patologia medica, asseritamente dipendente da causa di servizio.

Il seguente 30 dicembre 2014, e dunque tredici giorni dopo, l'interessato chiese copia o estratto del verbale formato dalla Commissione medica, richiamando a fondamento sia gli artt. 22 segg. della l. 241/90, sia il d.P.R. 12 aprile 2006 n.184.

Peraltro, prosegue l'interessato "a tutt'oggi" – cioè al 3 febbraio 2015 – egli non aveva ancora ricevuto "nessuna comunicazione per quanto da me richiesto nel bene o nel male": per cui chiede senz'altro a questa Commissione di valutare se, data "la palese violazione della normativa vigente" prima citata, "possano ricorrere gl'estremi normativi per un'eventuale azione risarcitoria del danno da me subito nei confronti del Dipartimento di medicina militare legale di .....".

Osserva la Commissione:

Non v'è dubbio che il Maresciallo ... abbia titolo a ottenere copia del verbale, relativo alla visita medica effettuata, essendo tra l'altro funzionale al procedimento per riconoscimento di causa di servizio da lui avviato. E, considerato che tra la visita, la

richiesta di copia, e il quesito a questa Commissione sono trascorsi meno di cinquanta giorni, non è implausibile che, dopo il 3 febbraio, l'interessato abbia ricevuto quanto attendeva.

Se così non fosse, si osserva che l'ordinamento appresta gli strumenti di tutela, incluso, in astratto, il risarcimento del danno, su cui peraltro non spetta alla Scrivente esprimersi, essendo ciò estraneo alle sue competenze, salvo rilevare come non risulti ben chiaro quale concreto danno ingiusto l'interessato possa qui lamentare per effetto dell'asserita inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, in relazione ad un intervallo così breve.

È comunque escluso che, *in subiecta materia*, possa trovare applicazione l'indennizzo di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2 *bis* della l. 241/90, non solo perché riguarda presumibilmente solo i procedimenti funzionali all'emanazione di un provvedimento amministrativo, ma, soprattutto, perché la norma non si applica nelle ipotesi di silenzio qualificato, come è invece quello che ci occupa, dato che, ex art. 25, IV comma, l. 241/90, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.

In questo senso è il parere della Commissione.

\*\*\*

#### **Documenti accessibili - Accesso agli atti di gara d'appalto**

(Parere reso nella seduta del 8 ottobre 2015)

L'Istituto d'istruzione "...", di ..... ha bandito una gara ad evidenza pubblica per l'esecuzione di opere edili.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria la seconda e la terza graduata hanno proposto istanza per l'accesso all'offerta dell'aggiudicataria, compresi i progetti e l'offerta economica.

La stessa aggiudicataria, avuto notizia dalla stazione appaltante dell'istanza d'accesso, quale controinteressata vi si è opposta.

Essa, richiamando l'art. 13, V comma, del d. l. 163/06 e l'art. 98 del d. lgs. 30/05, ha invero rilevato come l'offerta fosse stata formulata in base a specifiche tecniche, e scegliendo determinati materiali: si tratterebbe di dati, la cui diffusione comporterebbe una perdita del vantaggio concorrenziale da essi determinato, per cui la diffusione della relativa documentazione pregiudicherebbe il know-how aziendale.

L'Istituto ... chiede allora a questa Commissione:

- a) quale sia il termine entro il quale deve essere garantito il diritto d'accesso;
- b) se, prima dell'aggiudicazione definitiva, sia legittimo un diniego o differimento all'esercizio del diritto d'accesso;
- c) se, viceversa, nell'ipotesi in cui debba consentirsi l'esercizio di tale diritto, si possa escludere la visione e l'estrazione di copia di taluni atti, in particolare quelli progettuali e tecnici.

Ebbene, la Commissione deve intanto rammentare che la materia dell'accesso agli atti di gara e dei divieti di divulgazione circa il contenuto delle offerte tecniche è specificatamente regolato dall'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.16.

Questo stabilisce al I comma che, salvo diverse previsioni, e segnatamente quelle di seguito contenute, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tra tali disposizioni speciali, è anzitutto qui d'immediato interesse quella di cui al seguente II comma, lett. c), per cui il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Il riferimento è qui all'art. 11, IV e V comma, secondo cui, rispettivamente, "Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente" e "La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ... provvede all'aggiudicazione definitiva", da leggere in combinato disposto con il successivo art. 12, comma 1, secondo cui "L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel

rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente”.

Pertanto, la risposta al quesito sub b) è evidentemente che l'accesso alle offerte va differito sino all'aggiudicazione definitiva.

Sempre lo stesso art. 13, al V comma, lett. a), stabilisce che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi, tra l'altro, in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (comma V, lett. a): tuttavia, è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso (VI comma).

Lo scopo del citato V comma è quello di evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso non già per prendere visione della stessa, allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell'appalto, quanto piuttosto per giovare delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato (C.d.S., VI, 10 maggio 2010, n. 2814).

D'altra parte, l'aggiudicatario non può limitarsi ad invocare genericamente la tutela del proprio know-how, ma deve fornire una puntuale indicazione dei segreti tecnici da non divulgare: alla stazione appaltante – nel caso l'Istituto ..... – spetta anzitutto un vaglio critico sulle ragioni addotte, fermo restando che l'esigenza di riservatezza è recessiva di fronte all'accesso, laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; al più, l'amministrazione potrà limitare l'accesso ad alcune parti dei documenti richiesti con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis), in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali (C.d.S., VI, 1 febbraio 2010, n. 524).

Sulla base delle precedenti osservazioni, si deve concludere, quanto al quesito sub c), che l'Istituto ..... non potrà negare senz'altro al secondo e al terzo graduato

l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario solo perché questi avrà addotto generiche considerazioni di riservatezza; e, in ogni caso, dovrà consentire l'accesso all'offerta stessa per la parte che non contenga elementi effettivamente riconosciuti come coperti da segreto.

Per quanto infine concerne il quesito sub a, avverso il diniego di accesso ovvero avverso l'aggiudicazione definitiva potrà essere adita l'autorità giudiziaria e comunque l'esercizio del relativo diritto di accesso, secondo le previsioni di legge, impone all'Amministrazione di dare preciso seguito alla relativa domanda, in conformità al fondamentale principio ordinamentale che impone una risposta espressa sulle istante proposte dal soggetto a ciò legittimato.

\*\*\*

#### **Documenti accessibili**

Accesso agli atti di gara d'appalto

(Parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015)

Il Centro per l'Impiego della provincia di ... espone come il concorrente ad una gara per l'affidamento di un appalto di servizi, abbia impugnato l'aggiudicazione ad altra impresa, assumendo che questa avrebbe violato sia i minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, sia la previsione che impone il riassorbimento del personale dipendente dal precedente esecutore; e, per comprovare la propria censura, ha chiesto al Centro l'accesso ai dati personali/lavorativi del personale impiegato dal nuovo affidatario.

Il Centro ritiene di poter fornire la documentazione per i dipendenti-controinteressati i quali, informati della richiesta, nulla vi hanno opposto, ovvero hanno opposto la pendenza di trattative stragiudiziali con il cessato affidatario; sarebbe invece propenso a negare l'accesso per quei dipendenti i quali “oppongono il divieto alla comunicazione dei dati essendo già in corso autonoma causa di lavoro con i medesimi soggetti richiedenti l'accesso presso altra A.G.”.

La Commissione rammenta anzitutto come, ex art. 24 u.c. della l. 241/1990, il diritto di accesso debba sempre essere consentito per quei documenti che pur riguardino la riservatezza di persone fisiche, la cui conoscenza sia tuttavia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici: e, su tale necessità, l'Amministrazione non pare avere dubbi, giacché ha stabilito autonomamente il rilascio di quanto richiesto per buona parte dei dipendenti interessati.

Ciò posto, non si ravvisa motivo per negare l'accesso per quei lavoratori, i quali abbiano una causa in corso con lo stesso richiedente, sia perché la documentazione dovrebbe incrinare i rapporti di lavoro successivi, sia perché, comunque, anche in quel caso il diritto di difesa dello stesso richiedente sarebbe prevalente.

L'Amministrazione, infatti, fuori dalle espresse deroghe di legge, deve favorire la ricerca giudiziale della verità, fornendo la documentazione utile in proprio possesso, e per negare l'accesso non può fare riferimento, come invece nella nota qui riscontrata, a un "diritto di pari rango rispetto a quello che sostiene l'accesso" – non individuabile in specie – ovvero a una "causa già esistente": né ricorre qui il caso, affatto particolare, individuato dalla giurisprudenza (*ex multis* C.d.S., VI, 10 febbraio 2015, n. 714), per cui il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, "deve essere contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro".

In conclusione, è parere di questa Commissione che, in base agli elementi forniti, l'istanza d'accesso debba essere integralmente accolta.

#### **Documenti accessibili**

Esercitabilità dell'accesso solo in presenza di documenti amministrativi – impossibilità di ottenere copia di documento al di fuori di tale ambito

(Parere reso nella seduta del 23 marzo 2015)

L'istante Ufficio servizi sociali del Comune di ..... premesso:

- di aver ricevuto richiesta, da parte di un avvocato in nome e per conto di una anziana signora, di accesso alla comunicazione di un nipote della signora preoccupato di possibili pressioni psicologiche sulla zia;
- che l'ufficio dei servizi sociali del Comune aveva ricevuto in un primo momento la dichiarazione di volontà della anziana signora di recarsi in una struttura residenziale per anziani, abbandonando l'attuale convivenza con un nipote e la di lui famiglia e, successivamente, la comunicazione predetta proveniente da un altro nipote, preoccupato per l'improvviso cambio di idee della zia, che aveva dichiarato di non voler più essere ricoverata nella casa di riposo, ritenendo imputabile tale cambiamento alle pressioni psicologiche del cugino ospitante; in tale comunicazioni si chiedeva che la zia "sperimentasse" la casa di riposo, nonché la nomina di un amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare;
- il nipote autore della comunicazione si era opposto all'accesso, come da atto allegato alla richiesta di parere.

Alla luce di tali elementi, l'Ufficio servizi sociali del Comune formula le seguenti richieste alla Commissione:

- 1) se la comunicazione di cui si è detto sopra possa reputarsi "documento amministrativo" ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990;
- 2) se il diritto di accesso sia esercitabile pur in assenza di un documento amministrativo;
- 3) se ed entro quali limiti l'avvocato possa nell'interesse dell'anziana signora ottenere copia della comunicazione di cui si è detto in fatto.

In relazione al primo quesito si osserva che la comunicazione per la quale è stata formulata al Comune istanza di accesso è una dichiarazione di un soggetto privato, afferente un rapporto privato e non un pubblico interesse: la dichiarazione del nipote preoccupato che il cambiamento potesse essere ascritto a pressioni psicologiche sulla zia,

costituisce infatti una mera deduzione del nipote non suffragata da alcuna verifica da parte dei servizi sociali.

Ne consegue che tale comunicazione non può reputarsi un atto amministrativo definito dall'articolo 22 della legge 241/1990 come *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

In relazione agli ulteriori quesiti si osserva che l'accesso è esercitabile solo in presenza di un documento amministrativo e che pertanto non è possibile ottenere copia del documento al di fuori di tale ambito.

#### **7.7 Modalità di esercizio del diritto d'accesso - Accesso ambientale -**

Legittimazione ampia in capo ai cittadini che intendano accedere a documenti (ed anche alle informazioni) di rilievo ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, - non richiesta dimostrazione puntuale dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione.

(Parere reso nella seduta del 30 giugno 2015)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – con nota del 22 giugno 2015, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'amministrazione richiedente di una richiesta di accesso formulata da un cittadino – Sig. .... – ed avente ad oggetto la seguente documentazione: 1) parere formulato dall'ufficio legislativo del MISE del 28 gennaio 2015 e richiamato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 aprile 2015 con il quale il predetto ufficio riteneva che il procedimento in oggetto dovesse seguire la procedura di cui all'articolo 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241/1990; 2) pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, parimenti richiamati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 aprile u.s., relativi al

superamento della prescrizione A13 del D.M. n. 223/2014 del Ministero dell'Ambiente; 3) delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile u.s. con la quale il medesimo Consiglio avrebbe preso atto del fatto che il Ministero dell'Ambiente avrebbe rivalutato con proprio decreto l'esigenza del mantenimento della prescrizione A13 del decreto di compatibilità ambientale.

A sostegno della richiamata domanda ostensiva, il richiedente l'accesso riferiva di risiedere in un Comune ubicato nella zona di realizzazione del metanodotto e di voler verificare la conformità a legge della procedura prodromica a tale realizzazione, anche ai sensi della normativa in materia di c.d. accesso ambientale.

L'amministrazione richiedente il parere, con la predetta nota del 22 giugno 2015, ha fornito un'analitica descrizione delle attribuzioni derivanti dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241/1990, sottolineando la natura endoprocedimentale delle delibere adottate dal Consiglio dei Ministri, osservando altresì che i verbali del Consiglio dei ministri sono esclusi dall'accesso ai sensi DPCM 27 giugno 2011, n. 143.

Chiede pertanto il Dipartimento in indirizzo se la documentazione domandata dal Sig. ... sia accessibile e se quest'ultimo possa ritenersi titolare di interesse qualificato all'ostensione.

Sulla richiesta di parere la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione richiedente il presente parere, emerge che l'accedente Sig. .... ha formulato istanza ostensiva sia sulla scorta delle legge generale n. 241/1990, e sia in base al d.lgs. n. 33/2013.

Come detto, la posizione asseritamente legittimante il chiesto accesso, è ancorata dal Sig. ... alla vicinanza del proprio luogo di residenza con quello ove il metanodotto dovrebbe essere realizzato.

Pertanto, posto che la disciplina in materia di accesso ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, contempla una legittimazione ampia in capo ai cittadini che intendano accedere a documenti (ed anche alle informazioni) di rilievo ambientale, non richiedendo a tal fine una dimostrazione puntuale del loro interesse

diretto, concreto ed attuale all'ostensione, al quesito formulato dall'amministrazione deve fornirsi risposta positiva.

Precisato che in ragione dell'applicazione al caso di specie della normativa sull'accesso ambientale non occorre l'accertamento di un interesse differenziato in capo all'accedente, si osserva *ad abundantiam* che anche in ragione della prospettata – nel caso di specie – *vicinitas* rispetto al luogo di verosimile realizzazione dell'impianto di metanodotto, l'interesse differenziato del Sig. ...è da considerarsi sussistente.

L'elemento della *vicinitas*, invero, costituisce profilo idoneo a radicare, sul versante processuale, un valido interesse a ricorrere in capo a chi affermi la sussistenza di uno stabile collegamento con una zona in cui deve essere realizzata un'opera – connessa o conseguente ad un procedimento amministrativo – di cui si lamenta qualche vizio e/o irregolarità (in tal senso, TAR Lazio, Sez. II *bis*, 4 maggio 2012, n. 4007). Si ritiene, dunque, che la medesima *vicinitas*, valga a differenziare la posizione del richiedente ...da quella della generalità dei consociati anche sul piano della disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990.

Quanto poi all'accessibilità in concreto dei documenti di cui ai punti 1-3 del presente parere, si osserva quanto segue. In ordine ai documenti di cui ai punti 1 e 3, si ritiene –premesse nei sensi sopra precisati la titolarità di interesse qualificato in capo al richiedente l'accesso – che essi siano accessibili. In particolare il documento di cui al punto 3 sembra non rientrare nei casi di esclusione dall'accesso di cui al DPCM menzionato dal Dipartimento che ha richiesto il presente parere, trattandosi di delibere e non di verbali di sedute del Consiglio dei Ministri.

Quanto ai pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, si osserva che essi sono richiamati nei documenti cui il Sig. ha chiesto di accedere e dunque, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i pareri dell'Avvocatura dello Stato riferiti all'*iter* procedimentale (innestati e richiamati nel provvedimento finale), sono da considerarsi accessibili; per converso – ma tale evenienza non ricorre nella fattispecie sottoposta al vaglio consultivo della scrivente Commissione – i pareri resi dall'Avvocatura risultano coperti dal segreto professionale, qualora preordinati a valutare

l'aspetto comportamentale dell'Amministrazione nonché quelli attinenti alle tesi ed argomentazioni difensive in un procedimento giurisdizionale.

Nei susposti sensi è il parere di questa Commissione.

\*\*\*

#### **Modalità di esercizio del diritto di accesso**

Accesso informale a una posizione INPS

(Parere reso nella seduta del 17 settembre 2015)

L'avv. ..., quale difensore di ... , creditore di ... , e munito di titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima, ha contattato telefonicamente (sic) la sede INPS di Salerno, per conoscere se la ... goda o meno di pensione ricevendo tuttavia un rifiuto di fornire i dati richiesti.

La Commissione, fermo che le richieste di accesso informale devono essere presentate all'INPS in conformità al suo regolamento, e che l'Ente è di norma tenuto a darne preventiva notizia al controinteressato – nel caso la ... – può qui limitarsi a ricordare che ex art. 24 cit., VII comma, 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con la precisazione che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In specie, dunque, il richiedente dovrà dimostrare che la conoscenza del dato richiesto è effettivamente necessario per la realizzazione del suo diritto di credito, e, in tal caso, l'Istituto sarà tenuto a fornirlo.

\*\*\*

#### **7.8 Organizzazioni sindacali**

Inaccessibilità a documenti sottoscritti da un'organizzazione sindacale, da parte di soggetto non iscritto all'organizzazione sindacale medesima